



Proposta n. 2222 / 2023

PUNTO 21 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 12/12/2023

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1548 / DGR del 12/12/2023

OGGETTO:

Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Assente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si aggiornano le misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli da attuare nel territorio regionale, alla luce della normativa vigente, in sostituzione delle misure approvate con D.G.R. n. 623 del 19/05/2020.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'influenza aviaria (IA) costituisce la principale patologia dell'avifauna domestica e selvatica: a partire dal 2000, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (ed in particolare quello del Veneto) è stato interessato da numerose epidemie di IA, inizialmente causate da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI) e, a seguire, da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI).

La comparsa di focolai di HPAI comporta gravi perdite economiche per il territorio interessato: la normativa sanitaria vigente, infatti, prevede l'applicazione di misure restrittive sia nello stabilimento oggetto di focolaio (ad es. l'abbattimento degli animali e la distruzione dei materiali a contatto), sia negli allevamenti situati nelle circostanti zone di restrizione; inoltre, dipendentemente dal numero di focolai, dalle loro caratteristiche e dall'evoluzione della situazione epidemiologica, possono essere previste anche misure restrittive per la restante parte del territorio regionale o addirittura nazionale (come ad es. un periodo di fermo produttivo, vincoli nelle movimentazioni dei volatili, sospensione di attività quali il lancio di selvaggina e l'utilizzo di richiami vivi nella caccia, ecc.).

Il Veneto ha particolarmente risentito delle gravi conseguenze economiche legate alle passate epidemie di influenza aviaria: basti pensare che, assieme alla Regione Lombardia, nella Regione del Veneto viene prodotto il 65% del patrimonio avicolo nazionale.

Il territorio regionale è particolarmente a rischio per l'influenza aviaria, in quanto situato in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell'avifauna selvatica (specie *reservoir* di virus influenzali) e caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, tra le principali specie avicole colpite dalla malattia.

Un ulteriore aspetto rilevante da tenere in considerazione riguardo l'IA è il suo carattere potenzialmente zoonotico, ovvero la sua trasmissibilità dagli animali all'uomo. Proprio a seguito di questa potenziale trasmissibilità interspecifica dei virus influenzali, con Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 25/01/2021 è stato approvato il "*Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)*", recepito con D.G.R. n. 640 del 20/05/2021, che mira a prevenire e contenere gli episodi di contagio e diffusione dei virus tra uomini e tra uomini e animali. La Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, è stata incaricata di mettere in atto quanto di competenza per la realizzazione di tale Piano.

I sistemi di sorveglianza nei confronti della IA, volti al rapido rilevamento (*early warning*) di tutti i casi di positività per virus influenzali aviari, rivestono particolare importanza anche nell'ottica di una strategia "*One health*", che è un modello sanitario basato sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema sono legate indissolubilmente, da cui ne deriva la necessità di una interdisciplinarietà di settori diversi (es. medicina umana e veterinaria).

Nel territorio regionale, per far fronte alle problematiche elencate in tema di influenza aviaria, sono state adottate negli anni diverse misure. In particolare, con l'ultima D.G.R. n. 623 del 19/05/2020 sono state approvate le misure di prevenzione e controllo della IA nel territorio regionale, prevedendo: un piano di monitoraggio straordinario negli allevamenti avicoli considerati maggiormente a rischio (Allegato A); alcune misure di biosicurezza volte alla prevenzione della diffusione della IA negli allevamenti avicoli, tra le quali i criteri per la valutazione dei nuovi allevamenti avicoli, suinicoli e le riconversioni di specie allevate



(Allegato B); l'accasamento per aree omogenee dei tacchini da carne nelle aree a rischio del territorio regionale (Allegato B1).

Con la citata D.G.R. n. 623/2020 è stato inoltre recepito (Allegato C) l'Accordo Stato-Regioni sul documento recante "*Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali*" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), che, tra le altre cose, prevedeva che le Regioni ad alto rischio di IA (come il Veneto) individuassero sul proprio territorio le "zone ad alto rischio di introduzione e diffusione di HPAI" (Zone A) e le "zone ad alto rischio di introduzione e di maggiore diffusione di HPAI" (Zone B). In ossequio a tale indicazione, nell'Allegato A1 della D.G.R. n. 623/2020, è stato predisposto l'elenco dei comuni del Veneto rientranti nelle suddette "zone di rischio".

A seguito dell'approvazione di tale deliberazione, si sono succeduti diversi e rilevanti interventi normativi nelle materia, di seguito riportati.

Il 21 aprile 2021 è entrata in vigore la nuova normativa europea in materia di sanità animale (cd. "*Animal Health Law*"), di cui al Regolamento (UE) 2016/429 e ai successivi regolamenti delegati e di esecuzione: ai sensi di tale normativa, la HPAI rientra tra le 5 patologie animali a più grave impatto sanitario ed economico nell'Unione Europea, per le quali è prevista –in caso di comparsa- l'adozione immediata di misure di eradicazione da parte degli Stati membri.

Le misure di controllo e di eradicazione dell'IA, previste dal Regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/687, sono state declinate sul territorio nazionale dal D.lgs. n. 136/2022 concernente l'adeguamento e il raccordo della normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429.

Con il D.lgs. 134/2022, invece, recante "*Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429*" e con il Decreto del 7 marzo 2023 del Ministero della Salute, di approvazione del "*Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)*", sono state aggiornate (in base alla citata normativa europea) le disposizioni nazionali in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, compreso il settore avicolo. Sul piano provvedimentale, per quanto concerne la prevenzione e la sorveglianza della malattia sul territorio nazionale, il Ministero della Salute ogni anno predispose un Piano di sorveglianza nazionale per IA che le Regioni (per il tramite dei Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S.) sono tenute ad attuare nel proprio territorio.

Con Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 sono state inoltre aggiornate le misure di biosicurezza per gli allevamenti avicoli, in sostituzione di quanto precedentemente previsto dalle varie Ordinanze ministeriali in materia (Ordinanza del Ministero della Salute 26/08/05 e s.m.i.).

Si prende atto, inoltre, che il citato D.M. del 30 maggio 2023, stabilisce, nel paragrafo 5 dell'Allegato A, le distanze minime per l'apertura di nuovi allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti per l'intero territorio nazionale.

Alla luce delle recenti normative europee e nazionali e dei citati provvedimenti ministeriali, in considerazione anche dei dati epidemiologici emersi a seguito delle ultime epidemie di HPAI che hanno coinvolto il territorio regionale, si reputa necessario aggiornare quanto previsto con D.G.R. n. 623/2020.

Nel dettaglio, ad integrazione di quanto previsto dal Piano nazionale di sorveglianza per IA, si propone di approvare il nuovo "*Piano di monitoraggio regionale per l'influenza aviaria*" elaborato dall'U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria contenuto nel documento di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si propone altresì di approvare le "*Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli*" e le "*Aree omogenee di accasamento del Veneto*", come aggiornate dalla competente U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari, contenute rispettivamente nei documenti di cui all'**Allegato B** e all'**Allegato B1** al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Si stabilisce, infine, che tali documenti vanno a sostituire integralmente i rispettivi documenti di cui agli allegati A, B e B1 della D.G.R. n. 623/2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE



UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134 *“Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”*;

VISTO il D.lgs. 5 agosto 2022, n. 136 *“Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”*;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 di approvazione del *“Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali”*;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 recante *“Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”*;

VISTA la D.G.R. n. 623 del 19/05/2020, relativa a *“Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto”*;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 *“Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”*;

VISTA la D.G.R. n. 640 del 20/05/2021 *“Recepimento dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni sul documento "Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)" (Rep. Atti n. 11/CSR del 25/01/2021)”*;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 *“Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021”*;

VISTA la D.G.R. n. 839 del 22/06/2021 *“Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”*;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

DELIBERA



1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare le misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “*Piano di monitoraggio regionale per influenza aviaria*”, quale **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di approvare le “*Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli*” e le “*Aree omogenee di accasamento del Veneto*” rispettivamente quali **Allegato B** e **Allegato B1** al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che i documenti di cui ai precedenti punti 3. e 4. vanno a sostituire integralmente i documenti di cui agli allegati A, B e B1 della D.G.R. n. 623 del 19/05/2020 recante oggetto “*Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto*”;
6. di incaricare l’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -



**PIANO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER INFLUENZA AVIARIA****A) ALLEVAMENTI AVICOLI INDUSTRIALI**

Ad integrazione dei controlli previsti dal Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria, emanato all'inizio di ogni anno dal Ministero della Salute, dovranno essere effettuati i seguenti controlli:

Negli allevamenti di tacchini da carne situati nelle "Zone ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione" ("Zone B") per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) della Regione del Veneto: nei 10 giorni precedenti il primo carico per il macello, vanno effettuati controlli sierologici e virologici con una numerosità di 5 campioni per capannone (con un minimo di 10 campioni nel caso ci sia un solo capannone).

B) ALLEVAMENTI AVICOLI RURALI E "FREE-RANGE"

I Servizi Veterinari delle Az.ULSS dovranno effettuare un monitoraggio per IA in un campione di allevamenti rurali e "free-range", come previsto dal Piano di sorveglianza nazionale per IA.

C) SVEZZATORI E COMMERCIANTI

I controlli negli svezzatori e i commercianti avicoli dovranno essere effettuati in conformità a quanto previsto dal Piano di sorveglianza nazionale per IA.



f8d47c57





MISURE DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”, sul territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni:

1. Aree omogenee di accasamento

Uno dei principali fattori di rischio per la diffusione dell'influenza aviaria (IA) è costituito dalla densità e contiguità di allevamenti avicoli (in particolare di specie a lunga vita, quali i tacchini da carne) sul territorio. A tal fine, fin dal 2003 in Regione del Veneto sono state istituite delle “aree omogenee di accasamento”, nelle quali l'accasamento di tacchini da carne deve essere effettuato in modo tale da garantire (in ciascuna area) lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all'epoca della macellazione.

Anche il D.M. 30/05/23 prevede l'accasamento per aree omogenee, definendolo come “il programma di accasamento degli allevamenti ordinari di tacchini condiviso tra le diverse filiere e approvato dai servizi veterinari territorialmente competenti, caratterizzato dall'accasamento di animali di un solo sesso per ciascun allevamento. Le aree, a loro volta, possono essere a sessi separati o a sessi misti. Per le aree deve essere garantito lo svuotamento completo dell'area in 21 giorni.”

Il citato decreto specifica che le Regioni devono adottare il suddetto programma di accasamento per aree omogenee nelle zone individuate ad alto rischio A e B e/o nelle zone di restrizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 2020/687, e che tale programma deve prevedere tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono/concomitante.

Ciò premesso, a seguito di incontri con le filiere avicole del Veneto e il CREV, sono state aggiornate le aree omogenee di accasamento precedentemente approvate con DGR n. 623 del 19/05/23: l'elenco delle nuove aree omogenee di accasamento del Veneto è riportato nell'**Allegato B1** al presente provvedimento.

Tale elenco viene pubblicato anche nel sito della Rete di Epidemiologia e Sorveglianza della Regione del Veneto (ReSolVe), con tutti gli aggiornamenti periodici relativi alle aperture e chiusure delle aree medesime.

L'apertura, la chiusura e la modifica delle date dei periodi di accasamento nelle succitate aree omogenee viene autorizzata dal Servizio Veterinario regionale, sentito il parere dell'IZS delle Venezie, a seguito di una richiesta scritta (anche via e-mail) da parte del Referente incaricato dalle filiere avicole: detta richiesta dovrà essere inviata almeno una settimana prima della data più prossima di apertura/chiusura/modifica di area omogenea, al fine di permettere al Servizio Veterinario regionale di effettuare le dovute valutazioni tecniche.

Nelle richieste di accasamento dovranno essere messe in indirizzo, per conoscenza, tutte le filiere avicole del settore tacchini da carne; la Regione darà riscontro alla richiesta informando, oltre alle filiere suddette, le AULSS territorialmente competenti.

2. Richieste di deroga per nuovi allevamenti avicoli (e suinicoli) e riconversioni di allevamenti già esistenti – Procedura operativa

Premessa

Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli” (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2023), nell'allegato A punto 5 “Distanze minime per l'apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti”, dalla L.R. 11/2004 – art. 50 lettera d e, la costruzione di nuovi allevamenti avicoli, suinicoli e le riconversioni di allevamenti già esistenti, sono consentiti solo previo rispetto delle distanze da altri allevamenti. L'eventuale concessione da parte dell'Az-ULSS di competenza territoriale della deroga alle distanze minime prevede che sia effettuata una verifica delle distanze e degli allevamenti presenti. Il DM 30/05/2023 prevede che i nuovi allevamenti di tipo ordinario con capacità superiore a 250 capi (ai sensi del Manuale I & R 2023, per allevamento di tipo ordinario si intendono tutti gli allevamenti ad esclusione di familiari e gli amatoriali da animali da compagnia) devono rispettare una distanza minima da un impianto di biogas, che utilizza pollina di altri allevamenti, pari a 500 metri.



46600d21



Oltre a quanto previsto dal manuale operativo per la gestione del sistema I & R, le seguenti attività devono essere le uniche presenti all'interno di uno stesso stabilimento con capacità superiore ai 250 volatili:

- allevamento di selvaggina da penna per ripopolamento;
- allevamento di tacchini da carne;
- allevamenti con orientamento produttivo da riproduzione delle diverse specie animali, ad eccezione degli allevamenti a ciclo completo con incubatoio annesso, che non movimentano pulcini verso altri stabilimenti.

Di conseguenza, le relazioni riguardanti richieste di deroga per nuovi insediamenti avicoli, dovranno tenere conto anche di quanto riportato nel citato Decreto Ministeriale. Di seguito viene formalizzata la procedura che deve essere applicata per l'esecuzione della valutazione di cui all'oggetto.

Gli operatori che intendono aprire un nuovo allevamento avicolo o suinicolo, o riconvertire un allevamento già esistente, devono trasmettere richiesta formale di valutazione tecnica all'Az-ULSS di competenza territoriale e, per conoscenza, all'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione Veneto.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- Relazione tecnica, che riporti almeno: i dati anagrafici dell'allevamento (proprietario e detentore, ragione sociale, codice aziendale, indirizzo della sede produttiva); georeferenziazione (coordinate geografiche) dell'insediamento; indicazione della specie (avicoli, suini) e numero dei capi che si intendono allevare (oppure: specie avicola, indirizzo produttivo e tipologia di allevamento (in batteria, voliera, a terra, ecc.); numero dei capi attualmente presenti e specie avicola e numero dei capi che si intendono allevare);
- Planimetria dei nuovi capannoni, di scala adeguata relativa ai nuovi capannoni, datata e vistata da un tecnico abilitato (in particolare per quanto riguarda le planimetrie e relativo posizionamento dei capannoni). Dovranno in particolare essere evidenziate le distanze in metri da altri allevamenti avicoli e suinicoli.

La verifica tecnica della pervenuta richiesta sarà a carico del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria del Veneto (CREV) che opera presso la SCS4 dell'IZSVe.

Procedura operativa

1. Georeferenziazione area di pertinenza e centroide nuovo allevamento

In base a quanto indicato nelle richieste e nelle relazioni agronomiche a esse allegate, sono individuati l'indirizzo e la localizzazione (mediante coordinate geografiche) dell'insediamento in progetto. Se le coordinate non sono fornite dal richiedente, vengono desunte dagli elaborati presenti nella relazione agronomica chiedendo, in ogni caso, all'Az-ULSS competente per territorio di validare o fornire le coordinate in formato WGS84. Viene quindi georeferenzata l'area individuata per la costruzione, tracciando il poligono che comprende tutte le strutture/aree previste per l'alloggiamento dei volatili e dei suini, e viene infine calcolato il centroide, per permettere le successive analisi spaziali.

2. Verifica presenza impianti che ricevono/utilizzano pollina

In base al DM 30/05/23, per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la distanza da un impianto che riceve/utilizza pollina non può essere inferiore a 500 mt.

Quindi una volta individuato e tracciato il poligono che comprende tutte le strutture/aree previste per l'alloggiamento dei volatili, viene calcolato e mappato il raggio di 500 metri definito a partire dal limite esterno di tale area. Viene quindi prodotta una mappa che rappresenta il poligono, il raggio di 500 metri e i limiti comunali.

Tale mappa verrà trasmessa dal direttore della SCS4, presso cui opera il CREV, all'Az-ULSS competente per la verifica della presenza di impianti nei territori individuati e per conoscenza all'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione Veneto.

In caso di esito favorevole (comunicazione da parte dell'Az-ULSS di assenza di impianti che riceve/utilizza pollina nell'area di 500 metri di raggio), la procedura prosegue con le ulteriori verifiche delle distanze da allevamenti intensivi avicoli e suinicoli circostanti, così come descritto nel successivo punto 3.



46600d21



3. Verifica del rispetto delle distanze minime tra i nuovi insediamenti produttivi avicoli e suinicoli e altri allevamenti

A seguito della identificazione dell'area dell'allevamento in progetto, vengono calcolati i raggi/buffer di 500, 1000 o 1500 metri dall'intera area individuata in base alla tipologia di allevamento e alla zona in cui ricade (Tabella 1).

Tabella 1: Distanze minime tra allevamenti

Tipologia di allevamento	Distanza minima da altri allevamenti in zona A e B	Distanza minima da altri allevamenti nelle restanti zone del territorio
<ul style="list-style-type: none"> • Nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi • Riconversioni in allevamenti all'aperto • Riconversioni da allevamenti di altre specie in allevamenti di tacchini e di galline ovaiole (*) • Riconversioni in allevamenti che aumentano la capacità massima dello stabilimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Metri 1500 da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi (inclusi svezzatori); - Metri 500 da allevamenti suinicoli già esistenti (con capacità potenziale ≥ 5 capi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Metri 1000 da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi (inclusi svezzatori); - Metri 500 da allevamenti suinicoli già esistenti
Allevamenti suinicoli	Metri 500 da allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi	

* Tale distanza non si applica alle riconversioni da allevamenti di tacchini in altre specie avicole previa valutazione favorevole da parte della ASL competente dei seguenti elementi:

- situazione epidemiologica (storico dei focolai HPAI registrati nella zona);
- contesto zootecnico locale (specie avicole allevate, densità, modalità di allevamento ed indirizzo produttivo);
- livello di biosicurezza dello stabilimento richiedente e di quelli presenti nella zona;
- livello di rischio della specie e categoria di avicoli allevati;
- ulteriori fattori di rischio (es. presenza impianti pollina)

Si deve inoltre tenere conto che secondo il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023: (i) in zona A è vietata l'apertura di nuovi allevamenti di tacchini all'aperto e la riconversione di allevamenti ordinari preesistenti in tale tipologia di allevamento; (ii) in zona B è vietato l'allevamento di tacchini all'aperto, l'apertura di nuovi allevamenti ordinari all'aperto e la riconversione a modalità di allevamento all'aperto di allevamenti ordinari preesistenti (compresi quelli di selvaggina da penna).

3.1 Verifica qualità dati

Al fine di valutare la distanza tra l'allevamento in progetto e gli allevamenti avicoli ordinari e suinicoli circostanti (con capacità potenziale uguale o superiore a 5 capi), viene attivata la procedura di verifica della qualità delle coordinate degli allevamenti avicoli ordinari e suinicoli presenti in Banca Dati Nazionale (BDN). Tale procedura prevede la selezione dei comuni entro le distanze precedentemente indicate dall'area dell'allevamento in progetto. Vengono quindi estratti dalla BDN gli allevamenti avicoli ordinari e suinicoli situati nei comuni selezionati. Qualora in banca dati siano presenti allevamenti geocodificati, sarà necessario procedere con la georeferenziazione degli stessi (le coordinate sono calcolate a partire dall'indirizzo dell'allevamento inserito in BDN) tramite il portale dedicato. Come previsto dalla normativa vigente, l'attività di georeferenziazione degli allevamenti geocodificati e di validazione degli allevamenti georeferenziati è in capo ai Servizi veterinari della Az-ULSS di competenza territoriale per i comuni selezionati. In particolare, si prevede che l'elenco degli allevamenti geocodificati da georeferenziare e degli allevamenti georeferenziati da validare sia trasmesso ai Servizi veterinari delle Az-ULSS. I Servizi veterinari di competenza sono responsabili della corretta georeferenziazione/validazione della posizione geografica degli allevamenti di interesse. I tecnici CREV devono svolgere un'azione di supporto e monitoraggio dell'attività di georeferenziazione e validazione delle Az-ULSS.



46600d21



4. Mappatura

Una volta completata la procedura di controllo della qualità, gli insediamenti di allevamenti avicoli ordinari con capacità potenziale superiore a 250 capi e di allevamenti suini con capacità potenziale uguale o maggiore a 5 capi inseriti in BDN e georeferenziati dai Servizi veterinari delle Az-ULSS vengono rappresentati su mappa. Vengono inoltre indicati in mappa i buffer di 500, 1000 e 1500 m e nel caso siano presenti allevamenti, viene indicata la distanza dal nuovo allevamento.

5. Deroghe

E' possibile valutare deroghe alle distanze rilasciate dalla Az-ULSS competente sullo stabilimento richiedente, tenuto conto della valutazione del rischio effettuata di concerto con il CREV.

Tipologia di allevamento	Deroghe		
	Zona B	Zona A	Restante territorio
<ul style="list-style-type: none"> • Nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi • Riconversioni in allevamenti all'aperto • Riconversioni in allevamenti di tacchini e di galline ovaiole • Riconversioni in allevamenti che aumentano la capacità massima dello stabilimento 	Vietate	Valutabili (nel rispetto della distanza minima di 1000 metri)	Valutabili (nel rispetto della distanza minima di 500 metri)
Riconversioni da allevamenti di tacchini in altre specie avicole	Previa valutazione favorevole da parte dell'ASL competente		

Le deroghe possono essere rilasciate in funzione di:

- ✓ situazione epidemiologica (storico dei focolai HPAI registrati nella zona);
- ✓ contesto zootecnico locale (specie avicole allevate, densità, modalità di allevamento ed indirizzo produttivo);
- ✓ livello di biosicurezza dello stabilimento richiedente e di quelli presenti nella zona;
- ✓ livello di rischio della specie e categoria di avicoli allevati;
- ✓ ulteriori fattori di rischio (es. presenza impianti di biogas, aziende per lo smaltimento pollina, aree umide);
- ✓ numero di animali (cap.potenziale) del nuovo allevamento/allevamento oggetto di riconversione.

Data la possibilità di concedere deroghe all'apertura di nuovi allevamenti avicoli solamente in Area A, la densità di allevamenti non viene considerata un elemento chiave nella valutazione delle istanze. Maggiore importanza, infatti, viene data alla specie e all'indirizzo produttivo del nuovo allevamento e di quelli già presenti nell'area di interesse, alle misure di biosicurezza previste per il nuovo allevamento e a quelle degli allevamenti già insistenti nell'area, oltre alle caratteristiche del territorio designato per il nuovo allevamento (es: presenza impianti di biogas, presenza di aree umide).

Per il livello di rischio della specie, a ciascuna specie avicola presente negli insediamenti produttivi è associato un indice di rischio che tiene in considerazione la suscettibilità dei volatili allevati e del loro indirizzo produttivo, derivato dai risultati ottenuti dallo studio condotto da Busani e colleghi (doi: 10.1016/j.tvjl.2008.02.013). Tale indicatore potrà essere aggiornato con nuove evidenze scientifiche a seguito dei più recenti eventi epidemici, e sarà utilizzato per classificare le specie avicole in funzione del rischio di infezione.

La relazione della analisi sopra descritta viene quindi trasmessa da parte del direttore della SCS4 dell'IZSve presso la quale opera il CREV all'Az-Ulss richiedente per il parere di competenza e, per conoscenza, all'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione del Veneto.



46600d21





AREE OMOGENEE DI ACCASAMENTO DEL VENETO

AREA	COD.AZ.	COMUNE	PROV.	SESSO TC
3	082VR555	SOMMACAMPAGNA	VR	Femmine
3	082VR555	SOMMACAMPAGNA	VR	Femmine
3	082VR559	SOMMACAMPAGNA	VR	Maschi
8	091VR061	VERONA	VR	Maschi
8	091VR061	VERONA	VR	Femmine
8	091VR086	VERONA	VR	Maschi
8	091VR086	VERONA	VR	
11	032VR032	ERBÈ	VR	Femmine
11	088VR507	TREVENZUOLO	VR	Femmine
11	088VR507	TREVENZUOLO	VR	Femmine
11	088VR508	TREVENZUOLO	VR	Femmine
11	088VR509	TREVENZUOLO	VR	Femmine
16	073VR170	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Maschi
16	097VR101	ZEVIO	VR	Maschi
16	097VR120	ZEVIO	VR	Maschi
16	097VR120	ZEVIO	VR	Maschi
16	097VR120	ZEVIO	VR	Maschi
21	012VR077	BOVOLONE	VR	Maschi
21	012VR080	BOVOLONE	VR	Maschi
24	072VR041	SANGUINETTO	VR	Maschi
24	072VR043	SANGUINETTO	VR	Maschi
31	069VR005	SAN BONIFACIO	VR	Femmine
31	069VR005	SAN BONIFACIO	VR	Femmine
31	069VR005	SAN BONIFACIO	VR	Femmine
31	069VR012	SAN BONIFACIO	VR	Femmine
31B	069VR003	SAN BONIFACIO	VR	Maschi
31B	069VR008	SAN BONIFACIO	VR	Maschi
31B	069VR011	SAN BONIFACIO	VR	Femmine
31B	069VR101	SAN BONIFACIO	VR	Maschi
31B	069VR152	SAN BONIFACIO	VR	Maschi
32	092VR014	VERONELLA	VR	Maschi
32	092VR016	VERONELLA	VR	Maschi
33	002VR056	ALBAREDO D'ADIGE	VR	Maschi
33	002VR057	ALBAREDO D'ADIGE	VR	Maschi
33	002VR059	ALBAREDO D'ADIGE	VR	Maschi
33B	002VR044	ALBAREDO D'ADIGE	VR	Maschi
33B	002VR066	ALBAREDO D'ADIGE	VR	Maschi
38	066VR008	ROVEREDO DI GUÀ	VR	Femmine
AREA	COD.AZ.	COMUNE	PROV.	SESSO TC
38	066VR009	ROVEREDO DI GUÀ	VR	Femmine
40	084VR080	SORGÀ	VR	Maschi
40	084VR081	SORGÀ	VR	Femmine



8f35343b



40	084VR085	SORGÀ	VR	Femmine
40	084VR089	SORGÀ	VR	Maschi
41	083VR243	SONA	VR	Maschi
41	089VR803	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	Maschi
47	075VR027	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	Misti calcolato
47	075VR031	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	Maschi
47	075VR031	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	Maschi
47	075VR033	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	Maschi
47	075VR036	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	Misti calcolato
47B	041VR078	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
47B	075VR030	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	Maschi
51	052VI804	LONIGO	VI	Maschi
51	052VI806	LONIGO	VI	Maschi
51	052VI808	LONIGO	VI	Maschi
101	016VR041	BUTTAPIETRA	VR	Maschi
101	016VR090	BUTTAPIETRA	VR	Femmine
101	071VR038	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	Femmine
102	054VR020	NOGAROLE ROCCA	VR	Maschi
102	054VR500	NOGAROLE ROCCA	VR	Maschi
103	029VR012	CONCAMARISE	VR	Femmine
103	068VR078	SALIZZOLE	VR	Maschi
104	040VR504	ISOLA DELLA SCALA	VR	Misti dichiarato
104	040VR506	ISOLA DELLA SCALA	VR	Maschi
104	040VR519	ISOLA DELLA SCALA	VR	Maschi
104	055VR104	OPPEANO	VR	Maschi
105	040VR450	ISOLA DELLA SCALA	VR	Femmine
105	040VR517	ISOLA DELLA SCALA	VR	Femmine
105	040VR518	ISOLA DELLA SCALA	VR	Femmine
105	040VR552	ISOLA DELLA SCALA	VR	Maschi
105	040VR552	ISOLA DELLA SCALA	VR	Maschi
105	040VR805	ISOLA DELLA SCALA	VR	Femmine
106	032VR089	ERBÈ	VR	Maschi
106	032VR091	ERBÈ	VR	Maschi
106	032VR092	ERBÈ	VR	Maschi
106	032VR095	ERBÈ	VR	Maschi
107	052VI139	LONIGO	VI	Femmine
107	052VI810	LONIGO	VI	Femmine
107	052VI812	LONIGO	VI	Femmine
AREA	COD.AZ.	COMUNE	PROV.	SESSO TC
108	098VR023	ZIMELLA	VR	Maschi
108	098VR031	ZIMELLA	VR	Maschi
108	098VR031	ZIMELLA	VR	Maschi
108	098VR036	ZIMELLA	VR	Maschi
109	052VI801	LONIGO	VI	Femmine
109	052VI803	LONIGO	VI	Femmine



8f35343b



109	052VI805	LONIGO	VI	Femmine
110	048VR071	MINERBE	VR	Maschi
110	061VR010	PRESSANA	VR	Maschi
110	061VR015	PRESSANA	VR	Maschi
110	061VR016	PRESSANA	VR	Maschi
120	012VR047	BOVOLONE	VR	Femmine
120	012VR069	BOVOLONE	VR	Femmine
121	056VR016	PALÙ	VR	Maschi
121	097VR100	ZEVIO	VR	Maschi
122	064VR021	RONCO ALL'ADIGE	VR	Maschi
122	064VR082	RONCO ALL'ADIGE	VR	Maschi
122	064VR082	RONCO ALL'ADIGE	VR	Maschi
122	064VR094	RONCO ALL'ADIGE	VR	Femmine
123	064VR005	RONCO ALL'ADIGE	VR	Femmine
123	064VR062	RONCO ALL'ADIGE	VR	Femmine
123	064VR115	RONCO ALL'ADIGE	VR	Femmine
124	041VR095	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
124	041VR097	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
124	055VR107	OPPEANO	VR	Maschi
124	055VR107	OPPEANO	VR	Maschi
125	041VR076	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
125	041VR082	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
125	041VR088	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
125	041VR110	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
125	041VR112	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
126	097VR110	ZEVIO	VR	Maschi
126	097VR112	ZEVIO	VR	Maschi
126	097VR123	ZEVIO	VR	Maschi
127	097VR108	ZEVIO	VR	Maschi
127	097VR109	ZEVIO	VR	Maschi
127	097VR109	ZEVIO	VR	Maschi
127	097VR150	ZEVIO	VR	Maschi
127	097VR150	ZEVIO	VR	Maschi
128	073VR024	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Maschi
128	073VR178	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Maschi
128	073VR185	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Maschi
AREA	COD.AZ.	COMUNE	PROV.	SESSO TC
128	073VR188	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Maschi
129	042VR001	LAVAGNO	VR	Maschi
129	073VR030	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Femmine
129	073VR033	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Maschi
129	073VR193	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Femmine
130	012VR067	BOVOLONE	VR	Misti dichiarato
130	012VR067	BOVOLONE	VR	Misti dichiarato



8f35343b



130	012VR074	BOVOLONE	VR	
130	012VR075	BOVOLONE	VR	Femmine
131	027VR062	COLOGNA VENETA	VR	Maschi
131	027VR072	COLOGNA VENETA	VR	Maschi
131	027VR073	COLOGNA VENETA	VR	Maschi
131	027VR088	COLOGNA VENETA	VR	Maschi
132	027VR060	COLOGNA VENETA	VR	Femmine
132	027VR083	COLOGNA VENETA	VR	Maschi
132	027VR084	COLOGNA VENETA	VR	Maschi
132	027VR084	COLOGNA VENETA	VR	Femmine
133	082VR557	SOMMACAMPAGNA	VR	Maschi
133	082VR558	SOMMACAMPAGNA	VR	Maschi
133	082VR827	SOMMACAMPAGNA	VR	Maschi
133	096VR119	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Maschi
133	096VR777	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Maschi
134	068VR070	SALIZZOLE	VR	Maschi
134	068VR080	SALIZZOLE	VR	Maschi
134	068VR088	SALIZZOLE	VR	Maschi
134	068VR100	SALIZZOLE	VR	Maschi
135	053VR103	NOGARA	VR	Maschi
135	053VR133	NOGARA	VR	Maschi
135	068VR087	SALIZZOLE	VR	Maschi



8f35343b

